

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2022, n. 0115/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione degli articoli 15 bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).**

---

Modifiche approvate da:

DPRReg. 8/10/2024, n. 0125/Pres. (B.U.R. 23/10/2024, n. 43).

DPRReg. 9/6/2026, n. 067/Pres. (B.U.R. 11/6/2026, S.O. n. 15).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 3 Albo delle agenzie viaggio e tour operator
- Art. 4 Regime di aiuto applicabile
- Art. 5 Tipologia di contributi
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Presentazione della domanda
- Art. 8 Risorse disponibili
- Art. 9 Istruttoria delle domande
- Art. 10 Divieto generale di contribuzione
- Art. 11 Cumulabilità dei contributi
- Art.12 Modalità di concessione e erogazione dei contributi
- Art.13 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo
- Art.14 Modalità di presentazione della rendicontazione
- Art.15 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
- Art.16 Obblighi dei beneficiari
- Art.17 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art.18 Ispezioni e controlli
- Art.19 Modifiche e abrogazioni
- Art.20 Rinvio
- Art.21 Entrata in vigore

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande per le tipologie di interventi con la relativa suddivisione delle risorse disponibili oltre alla modalità di rendicontazione della spesa, in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), articolo 84 bis, comma 1, lettera c).

Art. 2  
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I contributi sono concessi alle agenzie viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

2. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 5, il beneficiario, alla data di presentazione della domanda deve essere iscritto all'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 15bis della legge regionale 21/2016.

Art.3  
(Albo delle agenzie viaggio e tour operator)

1. Ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 21/2016 è istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Le agenzie viaggi con codice ATECO 2007 - 79.11.00 e i tour operator con codice ATECO 2007 -79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia, in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni (licenza), così come stabilita dalla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e relative deleghe alle Regioni e dal decreto legislativo 79/2011 (Codice del Turismo), per iscriversi all'Albo di cui al comma 1 dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti agli articoli 14 e 15 della legge regionale 21/2016 e mantenerli per tutta la durata dell'iscrizione, pena la decadenza.

3. Le agenzie viaggi e i tour operator di cui al comma 2, al fine dell'inserimento nell'Albo, devono farne richiesta collegandosi all'indirizzo internet disponibile sul sito

istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, nella pagina dedicata, inserendo i dati richiesti.

4. L'accesso, la compilazione e l'inoltro della domanda di iscrizione all'Albo dovrà avvenire secondo le linee guida che verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, nella pagina dedicata.

5. L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento e aggiornato entro 30 giorni dal ricevimento delle istanze di iscrizione.

6. Le eventuali modifiche dei requisiti, di cui al comma 2, o la richiesta di cancellazione dall'Albo dovranno essere comunicate alla Direzione centrale competente in materia di turismo dalle agenzie di viaggio e tour operator iscritte, entro 60 giorni a mezzo Posta elettronica certificata. L'amministrazione regionale provvederà all'aggiornamento dei dati o alla cancellazione per mancanza dei requisiti minimi.

#### Art.4

##### *(Regime di aiuto applicabile)*

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis" di cui al regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".<sup>1</sup>

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2023/2831<sup>2</sup>, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima <<impresa unica>> non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni<sup>3</sup>.

#### Art. 5

##### *(Tipologia di contributi)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, concede i seguenti incentivi:

- a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;
- b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;

---

<sup>1</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/10/2024, n. 0125/Pres. (B.U.R. 23/10/2024, n. 43).

<sup>2</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/10/2024, n. 0125/Pres. (B.U.R. 23/10/2024, n. 43).

<sup>3</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/10/2024, n. 0125/Pres. (B.U.R. 23/10/2024, n. 43).

- c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;
- d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) si applicano ai pacchetti turistici come definiti dall'articolo 33 e 34 decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché alle escursioni giornaliere che abbiano i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili.

#### Art.6 (Spese ammissibili)

1. Per i contributi di cui all'articolo 5 sono ammissibili le seguenti spese:
- a) per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d) sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 gennaio ed entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del Bando;
  - b) per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono ammissibili i canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale relativi al medesimo periodo anche se pagate in un momento successivo, ma comunque entro i termini di cui all'articolo 14, comma 2 e comprovati da idoneo documento di spesa;
  - c) per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) l'emissione di biglietti aerei dal 1 gennaio ed entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del Bando.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 5, lettera a), finanziabili fino ad un importo massimo di euro 23.000,00, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali del prodotto turistico;
- b) promozione sui media;
- c) compensi per attività di consulenza;
- d) compensi per forniture di beni e servizi;
- e) rimborsi spese a collaboratori;
- f) noleggio attrezzature;
- g) trasporti turistici all'interno del territorio regionale.

Le spese di cui ai punti a), b), c), d), e), f) g) devono fare specifico riferimento all'organizzazione ed alla vendita di pacchetti turistici di cui all'art. 5 comma 1., lettera a).

3. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente e l'imposta sul valore aggiunto salvo che la stessa rappresenti un costo e le spese di investimento.

4. Per i contributi di cui all'articolo 5 lettere b) è ammissibile l'importo pari al 20 per cento della spesa annua di immobili in uso per l'attività di agenzia viaggi o tour operator, fino ad un massimo di euro 5.500,00, per:

- canone di locazione;
- canone leasing immobiliare;
- canone di concessione di immobili ad uso commerciale.

5. Per i contributi di cui all'articolo 5 lettera c) è ammissibile l'importo di euro 10,00 per ogni biglietto aereo venduto dall'agenzia viaggi o tour operator a passeggeri in partenza o in arrivo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari per un massimo di euro 1.000,00 precisando che sarà considerato beneficiario di tale contributo esclusivamente il titolare del rapporto di vendita con il cliente finale e non l'eventuale soggetto consolidatore.

6. Per i contributi di cui all'articolo 5 lettera d) sono ammissibili le spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione con PromoTurismoFVG, sottoscritta ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis della legge regionale 21/2016 e finalizzata a una migliore circolarità delle informazioni turistiche nella misura massima di euro 500,00.

#### Art 7

##### *(Presentazione della domanda)*

1. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal beneficiario è presentata al CATT FVG, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro i termini previsti dal Bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata individuata dalle linee guida pubblicate sul sito internet regionale nella pagina dedicata. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda per anno solare.

2. La domanda di finanziamento, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredata dalla documentazione prevista dal bando, è formata utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1.

3. La domanda si considera prodotta in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al Bando.

4. I termini di cui al comma 1 sono perentori e la domanda presentata al di fuori degli stessi è archiviata d'ufficio.

5. La domanda si considera validamente presentata se:

- a) sono inviate mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale nella pagina dedicata;
- b) sono sottoscritte dal titolare dell'agenzia viaggi/ tour operator o dal proprio direttore tecnico di cui all'articolo 15 della legge regionale 21/2016 secondo la procedura informatizzata di cui al comma 1.

6. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:
- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il richiedente attesta:
    - di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
    - di possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 con specifica evidenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 21/2016;
  - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;
  - c) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a): una relazione relativa alla produzione, commercializzazione e promozione di prodotti turistici finalizzati a incentivare il turismo in particolare nelle località a minore vocazione turistica, con indicazione del quadro economico della spesa e relativa ripartizione tra le varie tipologie di cui all'articolo 6, comma 2 sottoscritta dal richiedente con firma digitale;
  - d) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): copia del contratto di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;
  - e) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c): indicazione del numero presunto dei biglietti emessi o da emettere per passeggeri in partenza o in arrivo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari nei termini di cui all'articolo 6, comma 1.
  - f) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d): copia della convenzione stipulata tra PromoTurismoFVG e l'agenzia viaggio di cui all'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 21/2016 e una relazione illustrativa dell'iniziativa e delle spese.

#### Art. 8

##### *(Risorse disponibili)*

1. Le risorse finanziarie disponibili, sono indicate nel Bando di cui all'articolo 7, comma 1 per ogni linea contributiva di cui all'articolo 5, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilite dal Bilancio Finanziario Gestionale.

2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente in materia di turismo può procedere, su conforme previsione del Bilancio Finanziario Gestionale, allo scorrimento delle domande ammissibili dell'anno di riferimento, senza procedere all'adozione di un nuovo bando.

#### Art. 9

##### *(Istruttoria delle domande)*

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata alla presente iniziativa, dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Il CATT FVG verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando di cui all'articolo 7, comma 1;
- b) mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b);
- c) la domanda non è inviata utilizzando la procedura informatizzata individuata dalle linee guida pubblicate sul sito internet regionale nella pagina dedicata;
- d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;
- e) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- f) il termine assegnato ai sensi del comma 3 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- g) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

6. Dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alla presente iniziativa.

7. Le domande che non possono essere soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 10  
*(Divieto generale di contribuzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Art. 11  
*(Cumulabilità dei contributi)*

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e agli stessi soggetti beneficiari.

Art. 12  
*(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)*

1. Gli incentivi sono concessi con provvedimento del CATT FVG tramite procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base degli idonei requisiti previsti nel Bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande degli incentivi spettanti a ciascun beneficiario.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del CATT FVG (<https://cattfvg.it/>) ed è comunicato al beneficiario a mezzo PEC.

3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di presentazione della domanda.

Art. 13  
*(Rendicontazione della spesa ammessa a contributo)*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il 31 marzo dell'anno successivo al ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 12, comma 2, la documentazione prevista



dall' articolo 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 14.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

#### Art. 14

##### *(Modalità di presentazione della rendicontazione)*

1. Per la rendicontazione delle le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa delle iniziative svolte finalizzate a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale;
- b) copia delle fatture relative alle spese sostenute per le iniziative oggetto del contributo, salvo il caso dell'applicazione dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000;
- c) dichiarazione che le fatture trasmesse al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.

2. Per la rendicontazione delle le iniziative di cui all'articolo 3, lettera b), i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) le ricevute di pagamento dei canoni di locazione, leasing o concessione degli immobili ad uso commerciale in uso al beneficiario per l'attività di agenzia viaggio o tour operator. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità di cui al comma 1, lettera d).

3. Per la rendicontazione delle le iniziative di cui all'articolo 5, lettera c), i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con l'elenco dei biglietti emessi tramite l'agenzia o tour operator, dei passeggeri che sono partiti o arrivati all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, secondo il modello predisposto

dall'Amministrazione regionale e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina dedicata.

4. Per la rendicontazione delle iniziative di cui all'articolo 5, lettera d), i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) elenco delle spese sostenute in esecuzione della convenzione sottoscritta con PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 21/2016;
- b) copia delle fatture relative alle spese sostenute per le iniziative oggetto del contributo per l'importo del contributo richiesto, salvo il caso dell'applicazione dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000;
- c) dichiarazione che le fatture trasmesse al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento che deve avvenire secondo le modalità di cui al comma 1, lettera d)

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono comprensive dell'IVA nel caso in cui l'imposta resti a carico del beneficiario.

6. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC al CATT FVG.

#### Art. 15

##### *(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)*

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

#### Art.16

##### *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000, dalla legge 241/1990 in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- c) utilizzare la posta elettronica certificata nella trasmissione delle comunicazioni con l'Amministrazione regionale e con CATT FVG, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite procedura informatica;
- d) rispettare gli obblighi specifici per ogni linea contributiva stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

#### Art.17

##### *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) non siano rispettate le modalità contenute nel Bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata;
- b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime non sia ricompreso nei termini di cui all'articolo 6;
- c) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine di cui all'articolo 13, comma 1, salvo proroga, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il responsabile del procedimento operi ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) non siano rispettati gli obblighi posti a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti, nel caso di cui all'articolo 16.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 18  
*(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari e alle agenzie di cui all'articolo 4, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti minimi richiesti.

Art. 19  
*(Modifiche e abrogazioni)<sup>4</sup>*

(ABROGATO).

Art. 20  
*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000 e 21/2016 e alla legge 241/1990.

Art. 21  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

---

<sup>4</sup> Articolo abrogato da art. 41, c. 1, lett. e), DPREg. 9/6/2026, n. 067/Pres. (B.U.R. 11/6/2026, S.O. n. 15).